

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
(MELONI)

DAL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
(GIORGETTI)

DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*
(URSO)

DAL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
(PICHETTO FRATIN)

E DAL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
(SALVINI)

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133,
recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi con-
nessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni
in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria

Presentato il 27 luglio 2026

(Relatore: **OSNATO**)

NOTA: La VI Commissione permanente (Finanze), il 9 settembre 2026, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 3045 e rilevato che:

sotto il profilo della specificità, dell'omogeneità e dei limiti di contenuto previsti dalla legislazione vigente:

il provvedimento, composto da 4 articoli per un totale di 11 commi, appare riconducibile, anche sulla base del preambolo, a due distinte finalità: 1) contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dei carburanti; 2) assicurare la continuità operativa degli stabilimenti ex ILVA;

con riferimento al requisito dell'immediata applicazione delle misure previste dai decreti-legge, di cui all'articolo 15 comma 3 della legge n. 400 del 1988, si segnala che degli 11 commi, 1 richiede l'adozione di un provvedimento attuativo;

il testo originario del provvedimento non risulta corredato né di analisi tecnico-normativa (ATN) né di analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

ritiene, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, di non avere nulla da osservare.

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge n. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell'esame in sede referente;

rilevato che:

il decreto-legge, come modificato in sede referente, si compone di 7 articoli, e l'articolo 1 del disegno di legge di conversione, come modificato in sede referente, prevede l'abrogazione dei decreti-legge nn. 139 e 153 del 2026, riversati nel testo del provvedimento in esame, con salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti medesimi;

l'articolo 1 del decreto, come modificato in sede referente, dispone la riduzione dal 30 luglio fino al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto al 5 settembre 2026 delle aliquote di accisa applicate al gasolio e al biodiesel impiegati come carburanti, mentre l'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. (ADI) in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso;

gli articoli 2-*bis* e 2-*ter*, introdotti in sede referente, riproducono il contenuto degli articoli 2 e 3, commi da 3 a 7, del decreto-legge n. 153 del 2026, i quali vengono contestualmente abrogati dall'articolo 1, comma 1-*bis*, della legge di conversione del presente decreto-legge;

in particolare, l'articolo 2-*bis* introduce l'obbligo, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, di versamento anticipato del 39 per cento delle ritenute e delle imposte sostitutive su utili deliberati, nell'esercizio precedente a quello di corresponsione, dalle società residenti capogruppo di grandi gruppi energetici che svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica, e riconosce, a fronte del versamento anticipato, per pari importo, un credito d'imposta da utilizzare, al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, a scomputo dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive dovute;

l'articolo 2-*ter* reca disposizioni di carattere fiscale, stabilendo che si qualificano, in ogni caso, ai fini fiscali (IRES), come spese di rappresentanza, anziché di pubblicità, alcune tipologie espressamente individuate di investimenti sostenuti dai concessionari di giochi pubblici per conto dello Stato;

l'articolo 3 reca le disposizioni finanziarie, mentre l'articolo 3-*bis*, introdotto in sede referente, circoscrive l'efficacia degli articoli 2-*bis*, commi da 1 a 10-*ter*, e 2-*ter*, comma 2, fino al 1° gennaio 2027, termine a decorrere dal quale si applicano i nuovi testi unici in materia, rispettivamente, di versamenti e di riscossione e di imposte sui redditi, di cui ai decreti legislativi n. 33 del 2025 e n. 117 del 2026, e l'articolo 4 prevede l'entrata in vigore del decreto-legge;

ritenuto, per quanto concerne il rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, che:

il provvedimento appare riconducibile alle materie « sistema tributario e contabile dello Stato », « tutela della concorrenza », « ordinamento civile » e « tutela dell'ambiente », attribuite alla potestà

legislativa esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e), l) e s), della Costituzione,

rilevato che:

nel far confluire il contenuto del decreto-legge n. 153 del 2026 nel provvedimento, è stata mantenuta, all'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e comma 11, capoverso articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo, del testo del provvedimento come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente, l'espressione « anteriormente alla data di entrata in vigore della presente disposizione » con riferimento al termine di deliberazione della distribuzione degli utili cui fare riferimento per il versamento anticipato delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili medesimi; tuttavia, tale data di entrata in vigore non è più il 27 agosto 2026, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 153 del 2026, ma la data di entrata in vigore del disegno di legge di conversione del decreto-legge in esame, esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

valuti la Commissione di merito l'opportunità di chiarire il profilo temporale delle disposizioni di cui all'articolo 2-*bis*, comma 1, secondo periodo, e comma 11, capoverso articolo 55-*bis*, comma 1, secondo periodo.

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3045, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2026, recante « disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria »;

premesso che l'articolo 2 prevede un'operazione di finanziamento oneroso, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, in favore della società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, nell'ambito della quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-*bis*, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8;

ricordato che l'articolo 3-*bis*, comma 2, del citato decreto-legge n. 180 del 2025 disciplina le condizioni economiche e le modalità di rimborso del finanziamento a titolo oneroso, stabilendo che tale rim-

borso avvenga a valere sul ricavato della cessione del compendio aziendale in prededuzione e con priorità assoluta rispetto a ogni altro credito della procedura, in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), tranne nel caso in cui si tratti di crediti per retribuzioni e indennità dovute ai lavoratori subordinati (articolo 2751-bis, primo comma, n. 1 del codice civile),
esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE

(ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO)

La X Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il testo del disegno di legge n. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

preso atto che l'articolo 2 autorizza un ulteriore finanziamento oneroso fino a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026 in favore di Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, da trasferire direttamente dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, su richiesta dell'organo commissariale e in una soluzione, nelle more della procedura di vendita in corso, e che tale finanziamento è concesso conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato ed è restituito entro sei mesi dalla scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro sei mesi dalla vendita dei compendi aziendali,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge n. 3045, di conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria;

premesso che il provvedimento reca interventi urgenti volti a fronteggiare l'aumento dei prezzi dei prodotti petroliferi e ad assicurare la continuità operativa degli impianti siderurgici dell'ex Ilva;

considerato che l'articolo 1 ridetermina, per il periodo dal 30 luglio al 6 agosto 2026, l'aliquota di accisa sul gasolio impiegato come carburante nella misura di 532,90 euro per mille litri, con una riduzione di 14 centesimi al litro, e fissa nella medesima misura l'aliquota applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idro-trattamento e al biodiesel conformi alle condizioni di sostenibilità previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014;

considerato altresì che il medesimo articolo proroga al mese di luglio 2026 il credito d'imposta in favore delle imprese operanti nel trasporto di merci e di persone e nel noleggio di autobus con conducente;

valutato che l'articolo 2 autorizza il Ministero delle imprese e del *made in Italy* a trasferire ad Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria un finanziamento oneroso fino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, al fine di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici nelle more della procedura di cessione;

rilevato che gli importi complessivamente autorizzati dalle disposizioni nazionali si collocano, sotto il profilo quantitativo, entro il massimale di 390 milioni di euro autorizzato dalla decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026;

ritenuto opportuno assicurare il monitoraggio della permanente capienza del massimale autorizzato e del rispetto del limite temporale su cui la decisione della Commissione si fonda;

rilevato che, alla luce delle considerazioni svolte, il decreto-legge non presenta profili di contrasto con l'ordinamento dell'Unione europea,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

TESTO

DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, è convertito in legge **con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

2. Il decreto-legge 5 agosto 2026, n. 139, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, nonché il decreto-legge 26 agosto 2026, n. 153, recante disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi al protrarsi della nuova crisi dei mercati internazionali, sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge n. 139 del 2026 e n. 153 del 2026.

3. *Identico.*

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

All'articolo 1:

al comma 1, dopo la parola: « nuovo » sono aggiunte le seguenti: « perdurare dell' », le parole: « approvato con il » sono sostituite dalle seguenti: « di cui al » e le parole: « e fino al 6 agosto 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « al 24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026 »;

al comma 3, le parole: « valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 » sono sostituite dalle seguenti: « valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 »;

al comma 4:

all'alinea, le parole: « decreto-legge 2026, n. 33 » sono sostituite dalle seguenti: « decreto-legge 18 marzo 2026, n. 33 »;

alla lettera a), le parole: « da marzo a luglio » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo ad agosto »;

alla lettera b), le parole: « 322 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 397,6 milioni »;

al comma 5, le parole: « pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026 » sono sostituite dalle seguenti: « pari a 97,6 milioni di euro per l'anno 2026 ».

*All'articolo 2:**al comma 1:*

al primo periodo, le parole: « di preservare la » sono sostituite dalle seguenti: « di preservazione della », le parole: « della società ILVA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « della società Ilva S.p.A. », la parola: « Made » è sostituita dalla seguente: « made » e dopo le parole: « in una soluzione, » sono inserite le seguenti: « un importo »;

al secondo periodo, le parole: « con ILVA S.p.A. » sono sostituite dalle seguenti: « con la società Ilva S.p.A. », dopo le parole: « in amministrazione straordinaria o » è inserito il seguente segno di interpunzione: « , » e dopo le parole: « se più breve, entro » sono inserite le seguenti: « il termine di »;

dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:

« 2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

“4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:

a) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;

b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231".

2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.";

b) al secondo periodo, le parole: "dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati" sono sostituite dalle seguenti: "dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati" »;

alla rubrica, le parole: « in materia di » sono sostituite dalle seguenti: « concernenti la società ».

Dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti:

« Art. 2-bis. – (Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici) – 1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1,

lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi

intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

“Art. 55-bis. – (Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico) – 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti

all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2006, n. 117.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 57".

14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Art. 2-ter. – (Disposizioni di carattere fiscale) – 1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41".

2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96,

sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

“2-bis. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-ter. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive”.

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente articolo sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 ».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: « di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027 » sono sostituite dalle seguenti: « di 2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027 »;

il comma 2 è sostituito dai seguenti:

« 2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 del presente articolo, valutati in 379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre

2000, n. 388, che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 95.570.485 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1;

c) quanto a 136.729.515 euro per l'anno 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 14.500.000;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;

d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1;

e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,

comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.

2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti »;

al comma 3, lettera c), le parole: « n. 34 » sono sostituite dalle seguenti: « , n. 34, ».

Dopo l'articolo 3 è inserito il seguente:

« Art. 3-bis. – (Disposizioni di coordinamento) – 1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117 ».

È aggiunto, in fine, il seguente allegato:

« Allegato 1
(articolo 3, comma 2, lettera b))

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.000.000	60.000.000
23 Fondi da ripartire (33)	60.000.000	60.000.000
23.1 Fondi da assegnare (1)	60.000.000	60.000.000

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.000.000	229.852
1 Giustizia (6)	924.693	228.943
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	315.764	15.821
1.2 Giustizia civile e penale (2)	310.747	98.895
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	22.847	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	172.520	114.227
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	102.825	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	75.307	909
2.1 Indirizzo politico (2)	46.575	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	28.732	909

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	3.938.643
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	3.085.506	2.249.706
1.1 Protocollo internazionale (1)	25.315	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	2.316.407	2.246.782
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	1.868	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	4.573	2.079
1.5 Integrazione europea (7)	1.857	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	138.601	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	429.363	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	76.854	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	3.671	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	29.896	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	57.101	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	29.252	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16.179	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	13.073	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	1.885.242	1.688.937
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	1.885.242	1.688.937

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	1.673.936
1 Istruzione scolastica (22)	2.986.310	1.673.936
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	69.377	25.947
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	647.448	31.468
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	80.982	79.197
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	13.249	615
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	448.952	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	171.288	32.618
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	1.555.014	1.504.091
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	13.690	0
4.1 Indirizzo politico (2)	3.473	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.217	0

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	8.070.485	364.174
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	163.013	87.161
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)	163.013	87.161
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	312.657	5.131
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	46.291	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	251.156	0
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.210	4.657
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.160.012	127.723
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	1.720.150	5.024
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	220.955	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.218.907	122.699
4 Soccorso civile (8)	722.560	6.021
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	19.488	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	703.072	6.021
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.471.591	138.007
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.471.591	138.007
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	240.652	131
6.1 Indirizzo politico (2)	56.426	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	184.226	131

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.000.000	2.689.214
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	360.378	109.841
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	210.082	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	47.001	46.619
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	199.122	39.579
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	7.947	2.336
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	8.119	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	23.574	19.858
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	51.892	990
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	1.641	459
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	25.648	3.001
3.1 Indirizzo politico (2)	3.409	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	22.239	3.001
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	6.613.974	2.576.372
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	62.325	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	6.551.649	2.576.372

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000.000	4.880.379
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	200.064	83.602
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e auto-stradali (11)	88.343	56.751
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	15.487	3.223
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	31.868	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	64.366	23.628
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	5.676.181	4.777.234
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	642.305	223.978
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	153.560	149.356
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	3.820.798	3.757.155
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	226.352	7.610
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	832.197	639.135
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	969	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	447.738	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	447.738	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	275.685	143
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	275.685	143
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	400.332	19.400
5.1 Indirizzo politico (2)	81.660	3.594
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	318.672	15.806

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	3.500.000	2.540.190
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.296.123	2.519.935
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	714.224	699.471
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	19.943	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	37.366	13.464
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.271.157	1.263.383
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	149.372	19.602
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	294.013	34.476
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	745.142	466.178
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	2.535	0
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	32.493	9.656
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	1.157	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	28.721	13.705
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	203.877	20.255
4.1 Indirizzo politico (2)	163.769	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	40.108	20.255

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predeterminate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000.000	842.944
1 Tutela della salute (20)	531.953	483.432
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	198.815	183.690
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	7.924	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	4.389	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	296.810	286.973
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	5.692	2.488
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	18.323	10.281
2 Ricerca e innovazione (17)	436.770	359.512
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	353.180	339.986
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	83.590	19.526
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	31.277	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15.544	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.733	0

».

Decreto-legge 27 luglio 2026, n. 133, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 27 luglio 2026.

TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Disposizioni urgenti in materia di prezzi petroliferi connessi alla ulteriore crisi dei mercati internazionali e disposizioni in materia di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 quinto comma della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure per contenere gli effetti derivanti dal nuovo aumento del costo dei carburanti;

Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità e urgenza di assicurare la continuità operativa degli stabilimenti *ex* ILVA;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 luglio 2026;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro delle imprese e del *Made in Italy*, del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del nuovo incremento dei prezzi dei prodotti energetici,

TESTO DEL DECRETO-LEGGE COMPRENDENTE LE MODIFICAZIONI APPORTATE DALLA COMMISSIONE

Articolo 1.

(Disposizioni in materia di accisa sul gasolio usato come carburante e di autotrasporto)

1. In considerazione del nuovo **perdurre** dell'incremento dei prezzi dei prodotti

l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è ride-terminata, dal 30 luglio 2026 e fino al 6 agosto 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. Per il medesimo periodo di cui al comma 1, l'aliquota di accisa di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43, applicata ai gasoli paraffinici ottenuti da sintesi o da idrotrattamento (HVO) e al biodiesel, immessi in consumo tal quali per essere impiegati come carburanti, che soddisfano le condizioni previste dall'articolo 44, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, è rideterminata nella misura di 532,90 euro per mille litri.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in 83,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da marzo a giugno » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo a luglio »;

b) al secondo periodo, le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « 322 milioni ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a 22 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2.

(Disposizioni in materia di Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nell'ambito

energetici, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio usato come carburante, di cui all'Allegato I al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, **di cui al** decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è rideterminata, dal 30 luglio 2026 al **24 agosto 2026 e dal 27 agosto 2026 al 5 settembre 2026**, nella misura di 532,90 euro per mille litri.

2. *Identico.*

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, valutati in **379,6** milioni di euro per l'anno 2026 e **in 4,1** milioni di euro per l'anno 2028, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

4. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge **18 marzo** 2026, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 2026, n. 79, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: « da marzo a giugno » sono sostituite dalle seguenti: « da marzo **ad agosto** »;

b) al secondo periodo, le parole: « 300 milioni » sono sostituite dalle seguenti: « **397,6** milioni ».

5. Agli oneri derivanti dal comma 4, pari a **97,6** milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

Articolo 2.

*(Disposizioni **concernenti la società** Ilva S.p.A. in amministrazione straordinaria nel-*

della procedura di cessione del compendio aziendale)

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di preservare la funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del Made in Italy è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria o se più breve, entro 6 mesi dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede ai sensi dell'articolo 3.

l'ambito della procedura di cessione del compendio aziendale)

1. Al fine di corrispondere alle indifferibili e urgenti esigenze di **preservazione della** funzionalità degli impianti siderurgici di proprietà della società **Ilva** S.p.A. in amministrazione straordinaria, nelle more della procedura di vendita in corso, il Ministero delle imprese e del **made in Italy** è autorizzato a trasferire direttamente alla società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria, su richiesta dell'organo commissariale della medesima società, in una soluzione, **un importo** sino a ulteriori 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, a titolo di finanziamento oneroso, conformemente alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato, sulla base di quanto già previsto dalla Decisione della Commissione europea del 9 febbraio 2026 – C(2026) 891 final (SA. 121569 2026/N). Alla restituzione del finanziamento di cui al primo periodo la società Acciaierie d'Italia S.p.A. in amministrazione straordinaria provvede entro 6 mesi dalla data di scadenza del contratto di affitto stipulato con **la società Ilva** S.p.A. in amministrazione straordinaria o, se più breve, entro **il termine di 6 mesi** dalla vendita dei compendi aziendali. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 1° dicembre 2025, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 2026, n. 8.

2. *Identico.*

2-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Sono sottoposti ad AIA in sede statale:

a) i progetti relativi alle attività di cui all'allegato XII al presente decreto e le relative modifiche sostanziali;

b) gli impianti dichiarati di interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231 ».

2-ter. All'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 4 dicembre 2015, n. 191, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2016, n. 13, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo periodo è sostituito dal seguente: « Alla restituzione dei finanziamenti pubblici concessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, gli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria provvedono in prededuzione, con priorità rispetto a tutti gli altri crediti nei confronti delle rispettive procedure di amministrazione straordinaria, diversi da quelli di cui all'articolo 2751-bis, numero 1), del codice civile, anteponendo la restituzione di tali finanziamenti pubblici a quella di tutti gli altri crediti nei confronti delle procedure medesime, siano essi prededucibili o concorsuali, ivi compresi quelli assistiti da pegno, ipoteca o altra causa legittima di prelazione, comunque in deroga all'articolo 222 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14. »;

b) al secondo periodo, le parole: « dall'organo commissariale del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e dai soggetti da esso funzionalmente delegati » sono sostituite dalle seguenti: « dagli organi commissariali del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e del Gruppo Acciaierie d'Italia in amministrazione straordinaria e dai soggetti da essi funzionalmente delegati ».

Articolo 2-bis.

(Versamento anticipato di somme commisurate alle ritenute su utili deliberati da grandi gruppi energetici)

1. I soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera *a*), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a

quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano, direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del

decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare computabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui all'articolo 27-ter del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è

utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 27 e 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di

cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 27-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

13. Al testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33, dopo l'articolo 55 è inserito il seguente:

« Art. 55-bis. – (*Anticipazione ritenuta su dividendi per le imprese del comparto energetico*) – 1. I soggetti di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che soddisfano i requisiti di cui al comma 2 del presente articolo, sono tenuti, a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, al versamento anticipato di un importo corrispondente alle ritenute e alle imposte sostitutive di cui, rispettivamente, agli articoli 55 e 57 del presente testo unico, relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata nell'esercizio precedente a quello di corresponsione. Limitatamente al periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025, il versamento anticipato è dovuto esclusivamente con riferimento alle ritenute e alle imposte sostitutive relative agli utili la cui distribuzione sia stata deliberata anteriormente alla data del 27 agosto 2026 e la cui corresponsione sia prevista in data successiva al 31 dicembre 2026.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai soggetti, residenti nel territorio dello Stato, di cui all'articolo 82, comma 1, lettera a), del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, che siano società controllanti tenute alla redazione del bilancio consolidato e che, sulla base dell'ultimo bilancio consolidato approvato, abbiano conseguito ricavi consolidati complessivi superiori a 20 miliardi di euro e svolgano,

direttamente o per il tramite delle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, attività di estrazione, produzione, importazione definitiva o introduzione nel territorio dello Stato da altri Stati membri dell'Unione europea, raffinazione, trasformazione, stoccaggio, trasporto, distribuzione, commercializzazione o vendita di petrolio greggio, di prodotti petroliferi, di gas naturale, anche liquefatto, o di altri prodotti energetici nonché di energia elettrica.

3. Ai fini di cui al comma 2, rilevano i ricavi derivanti dalle attività effettivamente esercitate dalle imprese comprese nel perimetro di consolidamento, al netto delle operazioni infragruppo eliminate nel bilancio consolidato.

4. L'importo da versare ai sensi del comma 1 è pari al 39 per cento dell'ammontare delle ritenute e delle imposte sostitutive che sarebbero dovute, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, qualora gli utili, la cui distribuzione è stata deliberata, fossero corrisposti nel medesimo esercizio, tenendo conto della natura dei soggetti aventi diritto alla distribuzione e del regime fiscale a essi applicabile alla data della deliberazione.

5. Le successive modifiche della data o delle modalità di corresponsione degli utili di cui al comma 1 non incidono sull'obbligo di versamento anticipato. In caso di revoca, totale o parziale, della deliberazione di distribuzione, l'importo corrispondente al versamento anticipato riferibile agli utili non più destinati alla distribuzione costituisce credito immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali previsti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsato.

6. Il versamento di cui al comma 1 è effettuato entro il 30 novembre di ogni anno con le modalità previste dall'articolo 3. In sede di versamento non è ammessa la compensazione di cui al medesimo articolo 3.

7. Per un importo pari alle somme effettivamente versate ai sensi del presente articolo, ai soggetti obbligati di cui al comma

1 del presente articolo è riconosciuto un credito d'imposta di pari ammontare scomputabile, a decorrere dalla data dell'effettiva corresponsione degli utili cui il versamento anticipato si riferisce, in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, in relazione alla medesima distribuzione. Per le imposte sostitutive di cui al citato articolo 57, i soggetti obbligati di cui al comma 1 del presente articolo comunicano agli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive la quota del credito riferibile agli utili da essi corrisposti; tale quota è utilizzata dai medesimi intermediari in diminuzione delle somme da versare all'erario a titolo di imposta sostitutiva e si considera, per pari importo, utilizzata dalla società in compensazione del credito d'imposta riconosciuto ai sensi del primo periodo del presente comma.

8. Il credito d'imposta di cui al comma 7 non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi né del valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 72 e 118, comma 10, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

9. Il versamento anticipato non modifica il presupposto, la misura delle aliquote e le modalità di applicazione delle ritenute e delle imposte sostitutive sugli utili. Al momento dell'effettiva corresponsione degli utili, la quota delle ritenute e delle imposte sostitutive eccedente il credito d'imposta di cui al comma 7 è versata nei termini e con le modalità ordinariamente previsti.

10. Qualora, a seguito dell'utilizzo del credito di cui al comma 7 del presente articolo in diminuzione delle ritenute e delle imposte sostitutive applicate, rispettivamente, ai sensi degli articoli 55 e 57, residui una quota del medesimo credito, tale quota è immediatamente utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 3, senza applicazione dei limiti annuali pre-

visti dalla legislazione vigente, ovvero, su richiesta del contribuente, è rimborsata.

11. Il versamento anticipato delle somme di cui al presente articolo non è rilevante ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive e, conseguentemente, non è deducibile ai fini delle predette imposte e non determina alcuna imputazione di reddito in capo ai soci.

12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 10, ivi compresa la disciplina dei flussi informativi tra i soggetti tenuti al versamento di cui al comma 1, gli intermediari tenuti all'applicazione delle imposte sostitutive e la società di gestione accentrata di cui all'articolo 57 ».

14. Con riferimento a quanto previsto dal presente articolo restano ferme le ordinarie disposizioni relative alla tassazione degli utili in capo ai percettori al momento della loro effettiva corresponsione.

Articolo 2-ter.

(Disposizioni di carattere fiscale)

1. All'articolo 108 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« **2-bis.** Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41 ».

2. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni

di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.

3. All'articolo 117 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

« 2-*bis*. Ai fini del presente articolo, si considerano, in ogni caso, spese di rappresentanza gli investimenti di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41, sostenuti dai concessionari di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), del medesimo decreto legislativo 25 marzo 2024, n. 41.

2-*ter*. Le spese di cui all'articolo 9 del decreto-legge 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2018, n. 96, sostenute per le sponsorizzazioni o analoghe tipologie contrattuali da parte di soggetti riconducibili, direttamente o indirettamente, agli operatori di gioco legale che forniscono comunicazioni di carattere informativo relative al gioco medesimo o che forniscono servizi informativi di comparazione di quote o di offerte non sono deducibili ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive ».

4. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 3 si applicano alle spese sostenute a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare con cadenza annuale, sono accertate le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 3. Le maggiori entrate accertate ai sensi del primo periodo del presente comma sono destinate al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di 19,9 milioni di euro per l'anno 2027.

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1, valutati in 105,8 milioni di euro per l'anno 2026 e 0,9 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede:

a) quanto a 105,8 milioni di euro per l'anno 2026, mediante corrispondente utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 che, alla data del 22 luglio 2026, non sono riassegnate ai pertinenti programmi e restano, per detto importo, acquisite all'erario;

b) quanto a 19,9 milioni di euro per l'anno 2027, mediante le maggiori entrate rivenienti dall'articolo 1;

c) quanto a 0,9 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

Articolo 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è incrementato di **2,6 milioni di euro per l'anno 2026 e di 91,2 milioni di euro per l'anno 2027.**

2. Agli oneri derivanti dall'articolo 1 e dal comma 1 **del presente articolo**, valutati in **379,6 milioni di euro per l'anno 2026 e in 4,1 milioni di euro per l'anno 2028 e pari a 100,2 milioni di euro per l'anno 2026 e a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027**, si provvede:

a) *identica*;

b) quanto a **95.570.485 euro per l'anno 2026**, mediante **corrispondente riduzione degli stanziamenti di competenza e di cassa relativi alle missioni e ai programmi degli stati di previsione della spesa di cui all'allegato 1**;

c) quanto a **136.729.515 euro per l'anno 2026**, mediante corrispondente riduzione **dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando:**

1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per euro 65.000.000;

2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del *made in Italy* per euro 14.500.000;

3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per euro 11.600.000;

4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per euro 1.150.000;

5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per euro 9.000.000;

6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per euro 46.035;

7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per euro 4.300.000;

8) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per euro 333.480;

9) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per euro 9.800.000;

10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per euro 5.500.000;

11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per euro 500.000;

12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per euro 10.000.000;

13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per euro 5.000.000;

d) quanto a 91,2 milioni di euro per l'anno 2027, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 1;

e) quanto a 11,4 milioni di euro per l'anno 2026 e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2028, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307;

f) quanto a 130,3 milioni di euro per l'anno 2026, mediante utilizzo delle maggiori entrate di cui all'articolo 2-bis.

3. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, pari a 100,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede, quanto a:

a) 20 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25, comma 1, della legge 12 settembre 2025, n. 131;

b) 51,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 951, della legge 30 dicembre 2021, n. 234;

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020 n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

2-bis. Fatte salve le ordinarie forme di flessibilità di bilancio previste dall'articolo 33 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa previsti e a invarianza di effetti sui saldi di finanza pubblica, le riduzioni di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo possono essere rimodulate in termini di competenza e di cassa anche tra programmi diversi, nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei Ministri competenti.

3. *Identico:*

a) *identica;*

b) *identica;*

c) 29 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 42, comma 1, del decreto- legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.

Articolo 3-bis.

(Disposizioni di coordinamento)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12, sono efficaci fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 243 del testo unico in materia di versamenti e di riscossione, di cui al decreto legislativo 24 marzo 2025, n. 33.

2. La disposizione di cui all'articolo 2-ter, comma 2, è efficace fino al termine di decorrenza di cui all'articolo 377 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposte sui redditi, di cui al decreto legislativo 19 giugno 2026, n. 117.

Articolo 4.

(Entrata in vigore)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 27 luglio 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

PICHETTO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli*: NORDIO

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Allegato 1
(art. 3, comma 2, lettera b))

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	60.000.000	60.000.000
23 Fondi da ripartire (33)	60.000.000	60.000.000
23.1 Fondi da assegnare (1)	60.000.000	60.000.000

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	1.000.000	229.852
1 Giustizia (6)	924.693	228.943
1.1 Amministrazione penitenziaria (1)	315.764	15.821
1.2 Giustizia civile e penale (2)	310.747	98.895
1.3 Giustizia minorile e di comunità (3)	22.847	0
1.4 Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria (6)	172.520	114.227
1.5 Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione (11)	102.825	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	75.307	909
2.1 Indirizzo politico (2)	46.575	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	28.732	909

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	5.000.000	3.938.643
1 L'Italia in Europa e nel mondo (4)	3.085.506	2.249.706
1.1 Protocollo internazionale (1)	25.315	0
1.2 Cooperazione allo sviluppo (2)	2.316.407	2.246.782
1.3 Cooperazione economica e relazioni internazionali (4)	1.868	0
1.4 Promozione della pace e sicurezza internazionale (6)	4.573	2.079
1.5 Integrazione europea (7)	1.857	0
1.6 Italiani nel mondo e politiche migratorie (8)	138.601	0
1.8 Presenza dello Stato all'estero tramite le strutture diplomatico-consolari (12)	429.363	0
1.9 Rappresentanza all'estero e servizi ai cittadini e alle imprese (13)	76.854	0
1.10 Coordinamento dell'Amministrazione in ambito internazionale (14)	3.671	0
1.12 Sicurezza delle strutture in Italia e all'estero e controlli ispettivi. (17)	29.896	0
1.14 Sicurezza cibernetica, informatica e innovazione tecnologica (19)	57.101	0
2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	29.252	0
2.1 Indirizzo politico (2)	16.179	0
2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	13.073	0
4 Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16)	1.885.242	1.688.937
4.1 Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy e del sistema Paese (5)	1.885.242	1.688.937

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO	3.000.000	1.673.936
1 Istruzione scolastica (22)	2.986.310	1.673.936
1.1 Programmazione e coordinamento dell'istruzione (1)	69.377	25.947
1.2 Sviluppo del sistema istruzione scolastica e promozione del diritto allo studio (8)	647.448	31.468
1.4 Istruzione terziaria non universitaria e formazione professionale (15)	80.982	79.197
1.5 Realizzazione degli indirizzi e delle politiche in ambito territoriale in materia di istruzione (16)	13.249	615
1.6 Istruzione del primo ciclo (17)	448.952	0
1.7 Istruzione del secondo ciclo (18)	171.288	32.618
1.8 Reclutamento e aggiornamento dei dirigenti scolastici e del personale scolastico per l'istruzione (19)	1.555.014	1.504.091
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	13.690	0
4.1 Indirizzo politico (2)	3.473	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	10.217	0

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELL'INTERNO	8.070.485	364.174
1 Amministrazione generale e supporto alla rappresentanza generale di Governo e dello Stato sul territorio (2)	163.013	87.161
1.1 Attuazione delle funzioni del Ministero dell'Interno sul territorio tramite le strutture centrali e le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo (2)	163.013	87.161
2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3)	312.657	5.131
2.1 Gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali (8)	46.291	0
2.2 Interventi e cooperazione istituzionale nei confronti delle autonomie locali (9)	251.156	0
2.3 Elaborazione, quantificazione e assegnazione delle risorse finanziarie da attribuire agli enti locali (10)	15.210	4.657
3 Ordine pubblico e sicurezza (7)	3.160.012	127.723
3.1 Contrasto al crimine, tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica (8)	1.720.150	5.024
3.2 Servizio permanente dell'Arma dei Carabinieri per la tutela dell'ordine e la sicurezza pubblica (9)	220.955	0
3.3 Pianificazione e coordinamento Forze di polizia (10)	1.218.907	122.699
4 Soccorso civile (8)	722.560	6.021
4.1 Gestione del sistema nazionale di difesa civile (2)	19.488	0
4.2 Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico (3)	703.072	6.021
5 Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti (27)	3.471.591	138.007
5.1 Flussi migratori, interventi per lo sviluppo della coesione sociale, garanzia dei diritti, rapporti con le confessioni religiose (2)	3.471.591	138.007
6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	240.652	131
6.1 Indirizzo politico (2)	56.426	0
6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	184.226	131

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA SICUREZZA ENERGETICA	7.000.000	2.689.214
1 Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente (18)	360.378	109.841
1.3 Vigilanza, prevenzione e repressione in ambito ambientale (8)	210.082	0
1.5 Tutela e gestione delle risorse idriche e del territorio e prevenzione del rischio idrogeologico (12)	47.001	46.619
1.6 Tutela, conservazione e valorizzazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino (13)	199.122	39.579
1.7 Promozione dell'economia circolare, politiche per la gestione dei rifiuti e sostenibilità dei prodotti e dei consumi (15)	7.947	2.336
1.9 Prevenzione e risanamento del danno ambientale e bonifiche (19)	8.119	0
1.10 Attività internazionale e comunitaria per la transizione ecologica (20)	23.574	19.858
1.11 Valutazioni e autorizzazioni ambientali e prevenzione inquinamento acustico ed elettromagnetico (21)	51.892	990
1.13 Politiche per il miglioramento della qualità dell'aria (23)	1.641	459
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	25.648	3.001
3.1 Indirizzo politico (2)	3.409	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	22.239	3.001
5 Energia e diversificazione delle fonti energetiche (10)	6.613.974	2.576.372
5.1 Innovazione, reti energetiche, sicurezza in ambito energetico e di georisorse (8)	62.325	0
5.2 Promozione dell'efficienza energetica, delle energie rinnovabili e regolamentazione del mercato energetico (7)	6.551.649	2.576.372

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI	7.000.000	4.880.379
1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14)	200.064	83.602
1.1 Pianificazione strategica di settore e sistemi stradali e autostradali (11)	88.343	56.751
1.2 Sistemi idrici e idraulici (5)	15.487	3.223
1.3 Sicurezza, vigilanza e regolamentazione in materia di opere pubbliche e delle costruzioni (9)	31.868	0
1.4 Edilizia statale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (10)	64.366	23.628
2 Diritto alla mobilità e sviluppo dei sistemi di trasporto (13)	5.676.181	4.777.234
2.1 Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (1)	642.305	223.978
2.2 Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (4)	153.560	149.356
2.3 Autotrasporto ed intermodalità (2)	3.820.798	3.757.155
2.4 Sistemi ferroviari, sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (5)	226.352	7.610
2.5 Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (9)	832.197	639.135
2.6 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (6)	969	0
3 Casa e assetto urbanistico (19)	447.738	0
3.1 Politiche abitative, urbane e territoriali (2)	447.738	0
4 Ordine pubblico e sicurezza (7)	275.685	143
4.1 Sicurezza e controllo nei mari, nei porti e sulle coste (7)	275.685	143
5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	400.332	19.400
5.1 Indirizzo politico (2)	81.660	3.594
5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	318.672	15.806

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELLA CULTURA	3.500.000	2.540.190
1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21)	3.296.123	2.519.935
1.1 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo dal vivo (2)	714.224	699.471
1.3 Tutela dei beni archeologici (6)	19.943	0
1.4 Tutela e valorizzazione dei beni archivistici (9)	37.366	13.464
1.5 Tutela e valorizzazione dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (10)	1.271.157	1.263.383
1.6 Tutela delle belle arti e tutela e valorizzazione del paesaggio (12)	149.372	19.602
1.7 Valorizzazione del patrimonio culturale e coordinamento del sistema museale (13)	294.013	34.476
1.9 Programmazione e attribuzione delle risorse per la tutela del patrimonio culturale (15)	745.142	466.178
1.10 Tutela e promozione dell'arte e dell'architettura contemporanea e delle periferie urbane (16)	2.535	0
1.11 Sostegno, valorizzazione e tutela del settore cinema e audiovisivo (18)	32.493	9.656
1.20 Coordinamento e attuazione interventi per la sicurezza del patrimonio culturale e per le emergenze (20)	1.157	0
1.21 Promozione del patrimonio culturale nazionale all'estero (21)	28.721	13.705
4 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	203.877	20.255
4.1 Indirizzo politico (2)	163.769	0
4.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	40.108	20.255

(segue: testo del decreto-legge)

(segue: testo del decreto-legge comprendente le modificazioni apportate dalla Commissione)

Ministero Missione Programma	2026	
	RIDUZIONI	di cui predetermi- nate per legge
MINISTERO DELLA SALUTE	1.000.000	842.944
1 Tutela della salute (20)	531.953	483.432
1.1 Prevenzione e promozione della salute umana ed assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante e sicurezza delle cure (1)	198.815	183.690
1.4 Regolamentazione e vigilanza in materia di prodotti farmaceutici ed altri prodotti sanitari ad uso umano (4)	7.924	0
1.5 Vigilanza, prevenzione e repressione nel settore sanitario (5)	4.389	0
1.13 Vigilanza sugli enti, supporto alle attività degli organi collegiali, comunicazione e digitalizzazione per la tutela della salute umana e della sanità pubblica veterinaria (13)	296.810	286.973
1.14 Programmazione del SSN per l'erogazione dei LEA, assistenza in materia sanitaria umana e regolamentazione delle professioni sanitarie (14)	5.692	2.488
1.15 Tutela della salute, innovazione e politiche internazionali (15)	18.323	10.281
2 Ricerca e innovazione (17)	436.770	359.512
2.1 Ricerca per il settore della sanità pubblica (20)	353.180	339.986
2.2 Ricerca per il settore zooprofilattico (21)	83.590	19.526
3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32)	31.277	0
3.1 Indirizzo politico (2)	15.544	0
3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (3)	15.733	0



19PDL0210340